



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

Via Dante Alighieri, 14 63856 Smerillo (FM) ☎ 0734 79124 📠 0734 79454
e-mail: protocollo.smerillo@virgilio.it C.F. 80000970444 P.I. 00428150445
PEC: comune.smerillo@emarche.it sito web: www.comune.smerillo.fm.it

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate degli anni : **2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017.**

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Preintesa: 12/04/2018 Contratto ___
Periodo temporale di vigenza	ANNI : 2013.2014.2015.2016.2017.
Composizione della delegazione trattante	<i>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</i> Presidente Dott. Pierluigi Grelli – segretario comunale Componenti Dott. Patrizio Cipriani – resp. Area Finanziaria Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, RSU Firmatarie del contratto: CISL-FP.
Soggetti destinatari	Personale dipendente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate anni: 2013-2014-2015-2016-2017 b) Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999;
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.
	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì
	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Il programma triennale della trasparenza ed integrità 2018-2020 è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 6/2018
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.	

Eventuali osservazioni =====



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

Si premette che:

- l'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 così dispone:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."

- la circolare RGS 20/2015 secondo cui:

Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).
- La ratio alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014.
- la circolare n. 12 del 23.03.2016 con la qual il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la circolare ministeriale n. 32/2015, ha fornito delucidazioni, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità (L. 208/2015) e Decreto Milleproroghe.
- La deliberazione della Corte dei Conti Sez. Lombardia 218/2015/PAR ha chiarito:

In base a quanto esposto, pertanto, le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell'art. 9 del citato d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31 dicembre del 2014.

Tale conclusione è indirettamente confermata dall'art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, in base al quale "Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015". In proposito, si ricorda che, sempre la legge di stabilità per il 2015, al comma 254, ha prorogato al 2015 il blocco della contrattazione collettiva nazionale disposto dal comma 17 del citato articolo 9, differendo, altresì, al 2018 la determinazione dell'indennità di vacanza contrattuale operata dall'art. 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); cfr. art. 1, comma 255, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Ne consegue che, in forza dell'ultima legge di stabilità, la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato:

- la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010);*
- i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo);*
- le progressioni di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all'epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo).*

Tale conclusione risulta avvalorata dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 2 febbraio 2015, che, nel paragrafo relativo al "Trattamento economico del personale" chiarisce quanto segue: "a partire dal 1° gennaio 2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122".

VISTA la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016 con la quale il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, ha fornito delucidazioni, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità (L.208/2015) e dal Decreto Milleproroghe.

Richiamato l'art.23 del D.lgs. 75/2017:

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Considerato che dal 2013 si sono verificate tre cessazioni con decorrenza:

- B7 dal 01.10.2013
- D2 dal 01.01.2017
- B4 dal 01.03.2017

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Puglia - Deliberazione n. 110/2017/PAR

L'art.23 del D.Lgs. n.75/2017, recentemente emanato nell'ambito di una riforma complessiva del Testo unico sul pubblico impiego, prevede, in materia di salario accessorio, con effetto dall'1 gennaio 2017, disposizioni vincolistiche sostanzialmente analoghe a quelle costantemente adottate negli ultimi anni dal legislatore. Anche tale disposizione, infatti, pone limiti quantitativi all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale. **L'espressa abrogazione dell'art.1, co.236, della legge n.208/2015, tuttavia, ha fatto venir meno l'ulteriore obbligo, per l'ente, di ridurre automaticamente il suddetto fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.**

La parte stabile del fondo per le risorse decentrate è quantificata secondo le regole vigenti e non può variare per volontà dell'amministrazione. Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge, tuttavia, l'importo delle risorse stabili può subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso degli anni, per il verificarsi di situazioni nuove. In particolare, con specifico riferimento al quesito posto l'importo delle risorse stabili può aumentare per effetto della riacquisizione al fondo di somme, già rientranti tra le risorse stabili, che erano state precedentemente destinate al finanziamento di specifici istituti contrattuali quali, **in via esemplificativa, le progressioni economiche orizzontali. In caso di cessazione di unità di personale, quindi, le risorse, destinate al personale cessato, incidenti sulla parte stabile del fondo per il trattamento accessorio, sono riacquisite alla suddetta parte stabile, nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge e, quindi, attualmente, nei limiti dell'importo complessivo del fondo determinato per l'anno 2016. In altre parole, quando un dipendente cessa dal servizio per qualunque causa, la somma corrispondente al trattamento economico, allo stesso erogato, posto a carico della parte stabile del fondo (es. per progressione economica orizzontale) viene riacquisita alla stessa parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo stabilite dall'ordinamento vigente.**

In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate.

L'art.17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell'1 aprile 1999, confermato dal successivo art.31, co.5, del Ccnl del 22 gennaio 2014 prevede infatti che "le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo". Trattasi di incremento una tantum delle sole risorse variabili che non può essere oggetto di conferma negli anni successivi (parere ARAN n.1830 del 3 marzo 2016).

Ciò premesso, come da verbale del 12/04/2018 le Parti hanno preso atto delle determinazioni dei fondi di produttività per gli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017 quantificati rispettivamente con determinazioni n. 38/2014, n. 127/2015, n. 113/2016 e 154/2017

Le parti prendono atto della mancata contrattazione per la ripartizione dei fondi relativi agli anni 2013 – 2014 -2015- 2016 – 2017 e pertanto concordano sulla necessità di provvedere di conseguenza.

RIPARTIZIONE ANNO 2013

Sulla base di quanto sopra convenuto, relativamente all'anno 2013, considerato che il fondo parte stabile ammonta a complessivi € 6.219,83 somma su cui è già stata applicata la riduzione proporzionale prevista dall'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 per cessazione di un dipendente dal 01.10.2013 e che risulta agli atti un'economia fondo p.s. anno 2012 pari ad € 292,54, le parti hanno concordato di ripartire le disponibilità finanziarie sopra identificate come appresso

DISPONIBILITA' PARTE STABILE € 6.219,83

Indennità di comparto € 1.808,10

P.e.o. € 4.248,42

€ 6.056,52

Differenza € 163,31

In considerazione della modestissima disponibilità del fondo parte stabile ammontante a complessivi € 163,31 e di parte variabile di € 292,54, si conviene di trasferire tali disponibilità sul fondo parte variabile ANNO 2014 per un totale di € 455,85.

RIPARTIZIONE ANNO 2014

Le parti, dopo aver preso atto della determinazione del fondo per tale annualità ammontante a complessivi € 4.975,87, somma su cui è già stata applicata la riduzione proporzionale prevista dall'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 per cessazione di un dipendente dal 01.10.2013, e tenuto conto che nell'esercizio in parola sono confluite le economie del fondo 2013 apri a complessivi € 455,85, concordano di ripartire come segue le risorse finanziarie disponibili:

DISPONIBILITA' PARTE STABILE € 4.975,87

Indennità di comparto € 1.487,88

P.e.o. € 2.909,03

€ 4.396,91

Differenza € 578,96

DISPONIBILITA' PARTE VARIABILE € 455,85

La parte sindacale tenuto conto della disponibilità finanziaria p.s. ammontante a complessivi € 578,96 e quella di p.v. ammontante a complessivi € 455,85 così per un totale di € 1.034,81, in relazione alle funzioni esercitate dai dipendenti, propone la sotto indicata ripartizione delle citate risorse:

INDENITA' DI RISCHIO € 330,00 (attribuibili in relazione alle effettive presenze)

INDENNITA' ART. 17 lett. F) € 700,00 (Responsabile Segreteria e servizi vari)

L'indennità di cui all'at.17 lett. F) è stata ridotta rispetto alle annualità precedenti a fronte della limitata disponibilità finanziaria.

L'economia pari ad € 4,81 viene trasferita nell'esercizio successivo (fondo variabile 2015).

La parte pubblica condivide tale proposta.

RIPARTIZIONE ANNO 2015

Le parti, dopo aver preso atto della determinazione del fondo anno 2015 ammontante a complessivi € 4.975,87 e dell'economia fondo 2014 ammontante ad € 4,81, convengono di ripartire così tali risorse:

DISPONIBILITA' PARTE STABILE € 4.975,87

Indennità di comparto € 1.487,88

P.e.o. € 2.909,03

€ 4.396,91

Differenza € 578,96

Tenuto conto della modesta disponibilità finanziaria del fondo p.s. pari ad € 578,96 e dell'economia 2014 pari ad € 4,81, per complessivi € 583,77 le parti convengono di assennare la stessa come appresso indicato:



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

INDENITA' DI RISCHIO € 330,00 (attribuibili in relazione alle effettive presenze)
INDENNITA' ART. 17 lett. F) € 250,00 (Responsabile Segreteria e servizi vari)
L'indennità di cui all'at.17 lett. F) è stata determinata sulla base della reale disponibilità finanziaria.
L'economia pari ad €. 3,77 viene trasferita nell'esercizio successivo (fondo variabile 2016).

RIPARTIZIONE ANNO 2016

Le parti, dopo aver preso atto della determinazione del fondo anno 2016 ammontante a complessivi €. 4.975,87 e dell'economia fondo 2015 ammontante ad €. 3,77, convengono di ripartire così tali risorse:

DISPONIBILITA' PARTE STABILE €. 4.975,87

Indennità di comparto	€ 1.487,88
P.e.o.	€ 2.909,03
	€ 4.396,91

Differenza €. 578,96

Tenuto conto della modesta disponibilità finanziaria del fondo p.s. pari ad €. 578,96 e dell'economia 2015 pari ad €. 3,77, per complessivi €. 582,73 le parti convengono di assegnare la stessa come appresso indicato:

INDENITA' DI RISCHIO € 330,00 (attribuibili in relazione alle effettive presenze)

INDENNITA' ART. 17 lett. F) € 250,00 (Responsabile Segreteria e servizi vari)

L'indennità di cui all'at.17 lett. F), alle luce delle risorse disponibili, è stata quantificata nella stessa misura dell'anno 2015.

RIPARTIZIONE ANNO 2017

Le parti, visto il fondo 2017 parte stabile determinato in €. 4.975,87, in relazione alla modestissima dotazione organica dell'Ente, costretto ad erogare tutti i servizi essenziali con una sola unità, oltre alla presenza del responsabile del servizio finanziario in forza di convenzione con i comuni di Ortezzano e Monte Rinaldo, convengono di ripartire così tali risorse:

DISPONIBILITA' PARTE STABILE €. 4.975,87

Indennità di comparto	€ 634,56
P.e.o.	€ 716,20
	€ 1.350,46

Differenza €. 3.625,12

La parte sindacale, tenuto conto che tutti i servizi amministrativi, vengono espletati dall'unica dipendente nella dotazione organica e che tale incombenza comporta, tra l'altro, il costante prolungamento oltre l'ordinario orario di lavoro senza la possibilità di essere remunerata in quanto non esiste alcun stanziamento di fondi per lavoro straordinario e che la stessa, al 31.12.2017, ha ancora un credito ferie pari a 103 giorni oltre a quelle maturate per l'anno in corso, propone di ripartire le risorse sopra evidenziate pari ad €. 3.625,12 come appresso:

INDENITA' DI RISCHIO €. 0

Il dipendente addetto ai servizi esterni (in quiescenza 01.03.2017) non ha prestato attività lavorativa in quanto collocato in ferie per l'intero periodo.

INDENNITA' ART. 17 lett. F) € 2.000,00 (Responsabile Segreteria e servizi vari)

La parte pubblica condivide la proposta sindacale.

Le parti convengono di riportare all'anno successivo 2018 l'economia pari ad €. 1.625,12.

B) QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Descrizione*	Importo 2013	Importo 2014	Importo 2015	Importo 2016	Importo 2017
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività					
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali					
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	€ 4.248,42	€ 2.906,03	€ 2.909,03	€ 2.909,03	€ 716,20
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo		€ 330,00	€ 330,00	€ 330,00	€ ---
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio					
Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche responsabilità		€ 700,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 2.000,00
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle					



COMUNE DI SMERILLO

- Provincia di Fermo -

risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)					
Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche responsabilità					
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia					
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente					
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	€ 1.808,10	€ 1.487,88	€ 1.487,88	€ 1.487,88	€ 634,56
Somme rinviate	€ 455,85	€ 4,81	€ 3,77	€ 3,77	€ 1.625,12
Totale	€ 6.512,37	€ 5.428,72	€ 4.978,72	€ 4.977,68	€ 4.975,88
Altro (Straordinario)					

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti delle norme CCDI.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il C.C.D.I. parte economica.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non sono state previste nuove progressioni economiche

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate alle specifiche responsabilità assegnate, ci si attende un incremento della produttività del personale coinvolto.



Il Responsabile dell' Area Economica
Dott. Patrizio Cipriani